

IL CONCETTO DI PARTE (ESSENZIALE) D'ARMA: IL CALCIO È PARTE ESSENZIALE?



CONARMI
CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI

L'avvocato Adele Morelli, per conto del Consorzio Armaioli Italiani, risponde a domande di natura legale poste dagli appassionati. Il quesito di questo mese riguarda un argomento davvero "caldo" (e che affrontiamo anche a pagina 136): il calcio di un fucile è (davvero) parte essenziale di un'arma?

Chiedo vostro gentile chiarimento in merito alla definizione normativa di parte essenziale d'arma comune, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 14811 del 13 maggio 2020 che, in pratica, equipara il calcio del fucile a una parte essenziale d'arma... Sono un tiratore sportivo e possiedo decine di calci per lo stesso fucile, che non ho mai denunciato: cosa devo fare ora? Rischio che la Questura mi denunci per detenzione illegale di calci? Come mi devo comportare quando vado ad acquistarli? Devo mostrare il porto d'armi? E l'artigiano che me li realizza su misura, deve avere la licenza di fabbricazione del questore?

Le fonti di riferimento da cui ricavare la normativa che disciplina le parti (ove per parti intendiamo, ovviamente, le parti essenziali) d'arma sono le seguenti:
art. 1 bis, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 527/1992, introdotto dal d. lgs. n. 204/2010 e come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 104/2018, nella sua attuale formulazione in vigore dal 14 settembre 2018:

1. Ai fini del presente decreto, si intende per: [...] b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;

la portata innovativa di tale modifica, che costituisce recepimento della dir. Ue n. 853/2017, viene chiarita dalla **circolare del ministero dell'Interno nr. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018** che, a pag. 2, precisa:

2. Le nuove nozioni introdotte nel diritto interno dal d. lgs. n. 104/2018.

Ciò premesso, appare in primo luogo utile soffermare l'attenzione sull'art. 2, del d. lgs. n. 104/2018 che, sostituendo l'art. 1-bis del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, uniforma alcune definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del quadro normativo in materia.

Tra le novità più rilevanti, si segnalano all'attenzione:

la nuova nozione di "parte d'arma", la quale viene oggi a ricomprendere soltanto le componenti essenziali, di cui pure viene fornita una puntuale elencazione (si veda il nuovo art. 1-bis, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 527/1992); art. 19, comma 1, della legge n. 110/1975:

Trasporto di parti di armi

[1.] L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi e bascule di armi comuni;

circolare del ministero dell'Interno nr. 557/PAS.50-632/E/06 del 1° marzo 2007 indirizzata all'Agenzia delle Dogane, con oggetto: attività inerenti le parti non essenziali d'arma da fuoco - regime autorizzatorio, che chiarisce: Giungono a quest'Ufficio richieste di chiarimento, da parte di operatori commerciali del settore armiero, circa la necessità di munirsi di licenza di polizia per importare od esportare semilavorati o ed altri componenti strumentali alla fabbricazione di armi da fuoco, nonché altre parti necessarie al completamento o alla rifinitura delle armi medesime, quali ottiche e cannocchiali, mirini e tacche di mira, sistemi di appoggio, guancette e calcioli etc. [...]

Al riguardo, si rappresenta che le licenze di polizia in materia di armi sono rilasciate per le attività commerciali relative alle armi da fuoco ed alle relative "parti essenziali" - come

individuate dall'articolo 19 della legge n. 110 del 1975 e dall'allegato I, lettera B) alla direttiva 91/4577/CEE sul trasferimento intracomunitario delle armi da fuoco - e non anche per le altre parti o componenti di arma, ritenute dall'ordinamento non rilevanti né qualificanti ai fini della funzionalità delle armi stesse.

Sono pertanto oggetto di autorizzazione di polizia, in quanto "parti essenziali d'arma" le canne, le carcasse, i carrelli, i fusti, i tamburi, le bascule [...], e non anche, ad esempio, le calciature, i gruppi di scatto, gli organi di mira, le molle, le minuterie metalliche, le guancette, ecc. Pertanto, dalla lettura di tutte tali disposizioni, si ricava che **le parti essenziali delle armi comuni sono, tassativamente e soltanto, le seguenti: canna, bascula, carcassa, otturatore, tamburo, fusto, carrello, upper receiver e lower receiver.** Per esse, e solo per esse, è previsto il regime di tracciabilità delle norme di pubblica sicurezza.

La sentenza citata nel quesito, Cass. Pen., sez. I, n. 14811 depositata il 13 maggio 2020 (udienza 22 gennaio 2020), statuisce:

"3. Venendo, quindi, alla disamina del secondo motivo di impugnazione, va senz'altro ribadito che ai fini dell'integrazione del reato di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2, costituisce parte di un'arma, ogni componente, diverso dagli accessori di mera rifinitura od ornamento, indispensabile per il suo funzionamento o che contribuisca a renderla più pericolosa, aumentandone potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione (sez. I, n. 39983 del 12 giugno 2019, Martella, Rv. 277324; sez. I, n. 31624 del 23 maggio 2014, Monaco, Rv. 261466; sez. I, n. 38706 del 5 marzo 2013, Bruno, Rv. 256880, nonché sez. I, n. 4320 del 13 gennaio 1997, Tolone, Rv. 207432, relativo proprio al calcio di un fucile)". Tuttavia, tale pronuncia sembra non fare riferimento alla formulazione della norma sulle parti essenziali d'arma attualmente vigente ossia, nello

specifico, il su citato art. 1bis, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 527/1992 come modificato dal d. lgs. n. 104/2018, formulazione in vigore dal 14 settembre 2018; piuttosto, sembra fare riferimento:

- da un lato, alla **precedente formulazione** della medesima norma (come detto, introdotta dal d. lgs. n. 204/2010), che è stata in vigore dal 1° luglio 2011 al 13 settembre 2018, e che prevedeva: *“parte: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.”*; tale formulazione, previgente, era stata ritenuta da un certo orientamento giurisprudenziale elencazione esemplificativa e non esaustiva delle parti d’arma, in virtù dell’uso della locuzione *“in particolare”* prima dell’elencazione delle parti; tuttavia, tale orientamento interpretativo pare non aver mai trovato applicazione, sul piano pratico, presso gli uffici di pubblica sicurezza (questure, commissariati, gli uffici delle caserme dei Carabinieri), atteso che, nella prassi, questi hanno sempre considerato quali parti essenziali d’arma ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di pubblica sicurezza (fabbricazione, marcatura, acquisto/vendita, trasporto, detenzione, etc...) solo quelle elencate dagli artt. 19 legge n. 110/1975 e 1bis, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 527/1992;

- dall’altro, a una pronuncia risalente nel tempo ossia la sentenza n. 4320 del 13 gennaio 1997, che aveva definito il calcio parte d’arma: anche tale orientamento giurisprudenziale pare non essere mai stato recepito nella prassi dagli uffici di pubblica sicurezza; infatti, per quanto è di conoscenza della scrivente, non si rinvenivano ad esempio casi in cui le autorità di P.S. abbiano imposto ai produttori di calci di conseguire la licenza di fabbricazione di parti d’arma in art. 31 Tulps, requisito fondamentale e imprescindibile per realizzare le parti d’arma. Non ci si può esimere dall’evidenziare che **la normativa in materia di armi ha un contenuto precipuamente tecnico, dal quale non si può prescindere**. Le definizioni tecniche contenute nelle varie norme, infatti, fanno riferimento sia alle cognizioni tecniche proprie dell’oggetto da disciplinare ossia l’arma sia rispondono all’esigenza primaria di garantire la pubblica sicurezza e assicurare un regime di tracciabilità delle armi medesime. Le definizioni tecniche contenute nelle norme così

come le elencazioni tassative ed esaustive, come quella delle parti d’arma, sono altresì funzionali a garantire la certezza del diritto e quindi a consentire agli operatori del settore (uffici di pubblica sicurezza, operatori professionali) di poter operare nella convinzione di applicare correttamente la disciplina e contestualmente di assicurare un regime di tracciabilità, che a sua volta garantisce la tutela dell’ordine pubblico. Pertanto, ad esempio, una norma quale l’art. 7 della legge n. 895/1967, che sanziona condotte illecite aventi a oggetti parti di armi comuni atte all’impiego, rimandando appunto nella sua formulazione al concetto tecnico di parte di arma comune (perché non v’è dubbio che il concetto di parte d’arma sia di contenuto squisitamente tecnico), per la sua interpretazione e applicazione deve necessariamente essere etero-integrata appunto dalla norma che contiene la definizione (tecnica) di parte d’arma, ovvero, in questo caso, l’elencazione di quali siano le parti delle armi comuni contenute negli artt. 19 legge n. 110/1975 e 1bis, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 527/1992.

In questo contesto, ossia in casi in cui la norma ha contenuto squisitamente tecnico e sembrerebbe lasciare poco spazio all’interpretazione normativa, come appunto con riferimento alla definizione di parte fondamentale di arma comune, le circolari emanate dagli uffici amministrativi (*in primis*, il ministero dell’Interno: in questo caso, vi sono due circolari del ministero dell’Interno che chiariscono che l’elencazione delle parti – essenziali – contenuta nelle due norme di riferimento è da ritenersi tassativa ed esaustiva e tutto il resto va annoverato nel concetto di accessorio, che non passa per la normativa di pubblica sicurezza), sebbene non possano avere la pretesa di assurgere a vere e proprie fonti del diritto, si pongono in una posizione di grande utilità per gli operatori del settore, siano essi gli addetti agli uffici di pubblica sicurezza, siano essi gli operatori professionali (produttori, titolari di armeria eccetera), atteso che:

- danno un indirizzo uniforme, sul territorio nazionale, in merito all’applicazione, sul piano tecnico-pratico, di talune norme;
- tale indirizzo applicativo viene fornito al fine di garantire la pubblica sicurezza, secondo modalità operative consolidate dagli uffici nel tempo;
- un indirizzo uniforme al fine della corretta applicabilità della norma consente che tutti gli *stakeholder* (operatori pubblici e operatori privati) parlino la stessa lingua, così che sia ridotto al minimo il margine di rischio che

venga violata la normativa e quindi venga messo in pericolo l’ordine pubblico;

- il ripetere determinate condotte, da parte di tutti gli operatori, pubblici e privati, coinvolti nel settore della pubblica sicurezza, condotte che si ispirano a **principi che vengono in primis sanciti dalle norme** (in questo caso, la norma fornisce un’elencazione secca di quali siano le parti d’arma) e appunto chiariti e rafforzati dalle circolari del ministero dell’Interno (come nel caso di specie, ove vi sono più circolari che ulteriormente chiariscono sia quali sono le parti d’arma sia quali sono gli accessori che non sono da considerarsi parti di armi), nella convinzione collettiva e protratta nel tempo che sia il comportamento giusto e che sia il più adeguato alle esigenze di pubblica sicurezza del tempo attuale, può essere ricondotto alla consuetudine, che è vera e propria fonte del diritto contemplata nella gerarchia delle fonti.

Con riferimento al caso specifico posto nel quesito, chi scrive insiste nel rappresentare che il calcio di un’arma comune, ai sensi della normativa attualmente vigente, ossia art. 19 legge n. 110/1975 e art. 1bis, comma 1, lett. b) d. lgs. n. 527/1992, non è tecnicamente da annoverarsi tra le parti d’arma, pertanto ad esso continuano ad essere riferiti i medesimi principi da sempre applicati nella realtà dagli uffici di Pubblica Sicurezza, ossia: non è necessario un titolo (porto d’armi o nulla osta del questore, art. 35 Tulps) per acquistarlo, non va effettuata la denuncia di detenzione (l’art. 38 Tulps, infatti, nella sua formulazione come modificata dal d. lgs. n. 204/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede l’obbligo di denuncia solo per le parti elencate dal più volte citato art. 1bis, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 527/1992), non è necessaria la licenza del questore ai sensi dell’art. 31 Tulps per chi lo fabbrica o per chi ne fa la manutenzione o per chi lo vende, non va annotato nel registro di carico e scarico di cui all’art. 35 Tulps, non soggiace all’obbligo di apposizione di marcatura unica di cui all’art. 11 legge n. 110/1975, non va movimentato con Avviso Trasporto Armi del questore di cui all’art. 19 legge n. 110/1975, non soggiace all’obbligo di licenza di importazione/esportazione/accordo preventivo/autorizzazione al trasferimento in caso di movimentazione fuori dall’Italia verso l’estero o verso l’Italia dall’estero.

(risposta a cura dell’avvocato Adele Morelli, referente legale del Consorzio Armaiooli Italiani)

PER SAPERNE DI PIÙ www.conarmi.org